


Con nuove disposizioni dal 1° novembre 2015

ATTESTAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

In collaborazione con la
Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato

Impressum

Editore

Cancelleria federale svizzera, Sezione dei diritti politici

Progetto e realizzazione

Cancelleria federale svizzera, Sezione di sostegno in materia di comunicazione /
Sezione dei diritti politici

Testo

Sezione dei diritti politici / Monique Ryser, Berna

Illustrazione (copertina)

Judith Zaugg, Berna

2^a edizione, giugno 2015

Indice

Introduzione	pagina 4
1 Il fattore tempo	pagina 6
Bollo d'entrata / Annotazione	pagina 7
Data determinante per l'attestazione del diritto di voto	
Termine per la raccolta delle firme	
Disbrigo immediato – rinvio tempestivo	
Se il tempo stringe – Posta A	
Procedura di attestazione del diritto di voto	pagine 8/9
2 Firme valide e firme nulle	pagina 10
Visto per le firme valide	pagina 11
Quando è valida una firma?	
Norme speciali per i disabili	
Obbligo di motivare le firme nulle	
Attenzione alle firme ripetute!	pagina 12
Obbligo di conservazione	
Abbreviazioni per indicare i motivi di nullità	pagina 13
3 L'attestazione	pagina 14
Attestazione per lista	pagina 15
– Sicurezza per i Comuni	
Attestazione collettiva	
– Lettera di accompagnamento	
– Modello per una corretta attestazione collettiva	pagina 16
– Unire saldamente – se necessario con lo spago	pagina 17
– Numerare le liste	
– Conservare le copie	
L'essenziale in breve	pagine 18/19
4 Casi particolari	pagina 20
Firme già stralciate	pagina 21
Segnalare le proprie correzioni	
Data di nascita o indirizzo inesatto	
Aggregazioni di Comuni	
Svizzeri all'estero	
Liste delle firme in romancio	
5 Basi giuridiche	pagina 22
6 Lista di controllo e strumenti	pagina 24
Lista di controllo per l'attestazione del diritto di voto	pagina 25
Strumenti	pagina 27

Introduzione

Per tutelare i diritti popolari ...

Le iniziative popolari e i referendum sono una caratteristica peculiare della Svizzera. Sono strumenti importanti che permettono alla popolazione di partecipare direttamente al processo politico e di contribuire a forgiare il futuro della Svizzera. Meritano quindi una protezione del tutto particolare. Negli ultimi anni, il numero delle iniziative popolari e dei referendum ha registrato un forte aumento. Spesso le raccolte delle firme avvengono simultaneamente per diverse iniziative popolari e referendum. Questa evoluzione pone enormi sfide ai circa 2300 Comuni della Svizzera che sono confrontati con un numero sempre più elevato di domande di attestazione del diritto di voto, trovandosi spesso sotto un'enorme pressione negli ultimi giorni della raccolta delle firme.

... e per tutelare voi stessi

Se la Cancelleria federale accerta la non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum poiché il numero di firme valide raccolte è insufficiente, il comitato responsabile può impugnare la decisione davanti al Tribunale federale. In questo caso anche i Comuni possono essere chiamati in causa, per esempio se hanno inviato troppo tardi le liste con le firme al comitato o la validità o la non validità di talune firme non è stata indicata in modo chiaro.

Il presente promemoria ha lo scopo di agevolare il lavoro dei Comuni nell'ambito del catalogo elettorale e di ricordare le regole generali dell'attestazione del diritto di voto. Una lista di controllo aiuta ad avere una visione d'insieme e a risolvere immediatamente i casi particolari anche in caso di una consegna simultanea di grandi quantità di liste. Il promemoria è inoltre uno strumento idoneo per spiegare agli apprendisti che lavorano nei comuni la corretta procedura da seguire per le attestazioni del diritto di voto.

L'attestazione corretta tutela i diritti popolari e protegge anche voi!



Corina Casanova

Cancelliera della Confederazione



Peter Grünenfelder

Presidente della Conferenza svizzera
dei cancellieri di Stato

1

Il fattore tempo

Le liste delle firme devono essere attestate man mano. Questo modo di procedere agevola anche il lavoro dei Comuni poiché quanto più i termini sono serrati tanto più le liste attestate devono essere inviate rapidamente al comitato.

Bollo d'entrata o annotazione

I servizi competenti per l'attestazione del diritto di voto si tutelano da eventuali ricorsi da parte del comitato d'iniziativa o di referendum se al momento del ricevimento delle liste appongono immediatamente su ogni lista il bollo d'entrata e la sigla del ricevente o una annotazione.

Data determinante per l'attestazione del diritto di voto

La data determinante per il rilascio dell'attestazione del diritto di voto è il giorno in cui la lista delle firme è *depositata* alla cancelleria comunale: chi risulta iscritto nel catalogo elettorale in tale giorno ottiene l'attestazione del diritto di voto. Per questo motivo è importante apporre su ogni lista il bollo d'entrata.

Termine per la raccolta delle firme

Quando inizia a decorrere il termine per la raccolta delle firme? Tutte le date e la designazione corretta delle iniziative popolari e dei referendum sono consultabili su: 

Disbrigo immediato – rinvio tempestivo

La legge prescrive che il servizio competente attesta immediatamente il diritto di voto dei firmatari e **rinvia senza indugio le liste ai mittenti**.

Attenzione: le liste per ottenere l'attestazione possono essere depositate non soltanto dal comitato, ma da **ogni avente diritto di voto**.

Se il tempo stringe – Posta A

Gli uffici del catalogo elettorale devono rinviare le attestazioni del diritto di voto al comitato d'iniziativa o di referendum **al più tardi tre giorni prima della scadenza** del termine ufficiale per la raccolta delle firme. Se le liste non sono ritirate direttamente, devono essere inviate per **posta A**. **Gli invii al comitato per posta B** devono essere spediti **al più tardi dieci giorni prima della scadenza** del termine per la raccolta delle firme. Questi termini sono il limite massimo che deve essere assolutamente rispettato.

Attenzione: la Cancelleria federale dichiara nulle le firme la cui attestazione è stata inviata per fax.

Iniziative popolari:

www.bk.admin.ch

Attualità

Elezioni e votazioni

Iniziative in sospeso

Allo stadio della raccolta delle firme 

Referendum:

www.bk.admin.ch

Attualità

Elezioni e votazioni

Atti legislativi sottoposti al referendum

Oggetti il cui termine referendario è ancora in corso 

Procedura per l'attestazione del diritto di voto

1 Apporre il bollo d'entrata

2 Allestire l'incartamento

3 Trattare tempestivamente le attestazioni

4 Rinviare immediatamente le attestazioni al comitato



Verificare il rispetto del termine per la raccolta delle firme e il titolo dell'iniziativa popolare o del referendum



Predisporre un estratto del catalogo elettorale su carta o in formato elettronico per ogni iniziativa popolare o referendum



Controllare ogni firma sulla base di un estratto aggiornato del catalogo elettorale. Iscrivere il **numero** delle firme **valide, timbrare, datare e firmare a mano** ogni lista



Se necessario, rinviare le liste **per posta A** o farle ritirare dal comitato e chiedere una ricevuta

Gli invii per **posta B** sono ammessi soltanto fino a **10 giorni** prima della scadenza del termine per la raccolta delle firme

Non possono essere fatturate spese postali o emolumenti

2

Firme valide e nulle

La nullità di una firma deve essere motivata mediante una decisione ufficiale. Un'attestazione corretta è quindi il presupposto per la credibilità dei diritti popolari.

Visto per le firme valide

Una firma presente su una lista è valida soltanto se il Comune ne ha esaminato la legalità e l'ha **contrassegnata** con un visto **nell'apposita casella**.

Quando è valida una firma?

Di norma, tutti i campi di un modulo per la raccolta delle firme per un'iniziativa o un referendum devono essere compilati a mano. **Le firme non sono valide se manca la firma autografa.**

Devono essere **in ogni caso compilate a mano le caselle** seguenti:

- **cognome e nomi**
- **firma**

Durante i controlli i responsabili del catalogo elettorale sono spesso confrontati con moduli compilati in modo problematico. Sollevano problemi soprattutto la presenza di diversi nomi compilati **dalla stessa mano o da terzi** o il **segno di ripetizione**.

Varianti autorizzate:

- **La data di nascita e l'indirizzo** possono essere **compilati da terzi** o con la macchina da scrivere.
- **Il segno di ripetizione** nella colonna riservata al domicilio.

Norme speciali per i disabili

L'unica eccezione in questo ambito è l'iscrizione di aventi diritto di voto incapaci di scrivere (ciechi, tetraplegici, persone con ferite gravi alla mano, ecc.) che possono firmare un referendum o un'iniziativa popolare facendo scrivere il proprio nome e cognome, la data di nascita esatta e il loro indirizzo da un avente diritto di voto di loro scelta. La persona che presta tale aiuto nella colonna «firma autografa» scrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine di» e appone la propria firma autografa. Altri casi speciali sono illustrati nel numero 4.

Obbligo di motivare le firme nulle

È altrettanto importante individuare le **firme nulle, stralciarle e motivare** tale decisione nell'apposito spazio. Le abbreviazioni delle motivazioni sono elencate a pagina 13.

Attenzione alle firme ripetute!

Una persona può firmare ogni domanda di referendum o ogni iniziativa popolare una sola volta. Le firme ripetute devono essere stralciate e contrassegnate con una «C» nella casella di controllo.

Vi è un **rischio particolare** di firme ripetute in caso di referendum lanciati da diversi comitati contro lo stesso oggetto.

Per evitare il rilascio ingiustificato di attestazioni del diritto di voto per firme apposte diverse volte dalla stessa persona, **si raccomanda** di allestire immediatamente dopo il deposito delle prime liste un documento separato del catalogo elettorale, in forma elettronica o cartacea, per ogni domanda di referendum o iniziativa popolare. Nel corso della verifica delle firme, il nominativo controllato va poi contrassegnato come già firmato. Un'altra possibilità consiste nell'impiego di un programma informatico del controllo degli abitanti che permetta di individuare le firme ripetute.

Obbligo di conservazione

I documenti quali gli estratti stampati del catalogo elettorale o i file informatici devono essere conservati sotto chiave e possono essere distrutti solo dopo la riuscita o la non riuscita della domanda di referendum o dell'iniziativa popolare.

Le iniziative popolari federali e le domande di referendum riuscite sono reperibili su Internet al seguente indirizzo:

Sono inoltre pubblicate sul Foglio federale.

Iniziative popolari:

www.bk.admin.ch

Temi

Diritti politici

Iniziative popolari

Iniziative riuscite

Referendum:

www.bk.admin.ch

Temi

Diritti politici

Referendum

Referendum
riusciti

Abbreviazioni per indicare i motivi di nullità validi per tutta la Svizzera:

- a. illeggibile;
- b. non identificabile;
- c. ripetuta (firma);
- d. di stessa mano;
- e. nome e/o nomi e/o firma non a mano;
- f. non figura nel catalogo elettorale – motivare in modo preciso con:
 - f1. senza cittadinanza svizzera,
 - f2. minorenni,
 - f3. non domiciliato nel Comune / partito,
 - f4. deceduto,
 - f5. sottoposto a curatela generale per debolezza mentale,
 - f6. il firmatario non aveva a quel momento il diritto di voto nel suo Comune nonostante il deposito dell'atto di origine (p. es. dimorante settimanale);
- g. manca la firma autografa;
- h. data di nascita errata;
- i. firma già stralciata al momento del deposito della lista presso il Comune.

Diritto transitorio e modifica della Legge federale sui diritti politici del 26 settembre 2014 (entrata in vigore il 1° novembre 2015)

La revisione della Legge federale del 17 settembre 1976 sui diritti politici entra in vigore il 1° novembre 2015. Questa revisione prevede tra le altre modifiche che gli aventi diritto di voto debbano in futuro scrivere di loro proprio pugno non solo il loro cognome ma anche **il loro nome** sulle liste delle firme (cfr. pagina 11).

Per i Comuni questo significa che nel momento in cui dovranno procedere al rilascio dell'attestazione di diritto di voto dovranno **controllare la data di pubblicazione nel Foglio federale dell'esame preliminare (nel caso di iniziative popolari) o del decreto federale (nel caso di referendum facoltativo) sulla lista con le firme:**

- Se la data è **anteriore** al 1° novembre 2015, i Comuni sono chiamati a **rilasciare l'attestazione di diritto di voto** anche nel caso in cui gli aventi diritti di voto non abbiano scritto di proprio pugno il loro nome sulla lista delle firme.
- Se la data è **posteriore** al 1° novembre 2015, i Comuni dovranno **rifiutare di rilasciare l'attestazione di diritto di voto** agli aventi diritto di voto che non hanno scritto di proprio pugno il loro nome sulla lista delle firme.

A partire dal 01.05.2017, i Comuni dovranno **rifiutare sistematicamente di rilasciare l'attestazione di diritto di voto** agli aventi diritto di voto che non hanno scritto di proprio pugno il loro nome sulla lista delle firme.

3

L'attestazione

L'attestazione è la decisione ufficiale che accerta il numero di firme valide per lista. Il bollo ufficiale, la data e la firma autografa della persona che ha trattato la lista sono quindi indispensabili. In caso di un numero elevato di liste è possibile rilasciare un'attestazione collettiva.

Attestazione per lista

Una firma è attestata se la casella di controllo è compilata. La lista delle firme è attestata correttamente se:

1. il **numero di firme valide** per lista è iscritto nell'apposita riga della lista;
2. la persona che ha trattato la lista attesta l'avvenuto controllo mediante la **sua firma autografa**;

Attenzione: i facsimili dei bolli e le firme elettroniche **sono vietati**; qualora una lista presentasse uno di questi vizi, tutte le firme in essa contenute sono considerate nulle danneggiando in tal modo il comitato d'iniziativa o di referendum!

3. il **bollo ufficiale del servizio** è obbligatorio. In mancanza di esso, la funzione ufficiale del servizio deve essere aggiunta a mano accanto alla firma autografa;
4. il luogo e la **data** dell'attestazione del diritto di voto devono essere indicati sulla lista.

Sicurezza per i Comuni

I Comuni devono inserire nel catalogo elettorale un'annotazione in cui figurano tutte le attestazioni rilasciate per i diversi referendum e iniziative sino a quando la decisione di riuscita o non riuscita non è pubblicata nel Foglio federale.

Attestazione collettiva

Se sono trattate diverse liste contemporaneamente, è possibile rilasciare **un'attestazione collettiva** che **facilita il lavoro** del responsabile del catalogo elettorale.

Lettera di accompagnamento

Per evitare che un numero elevato di firme sia considerato nullo, l'attestazione collettiva redatta su una lettera di accompagnamento deve rispettare **prescrizioni formali rigorose**.

1. Un'attestazione collettiva è redatta sotto forma di lettera d'accompagnamento con **l'intestazione del Comune**. La lettera del Comitato non è idonea a tale scopo.
2. **L'indicazione dell'oggetto** deve **specificare il titolo** corretto dell'iniziativa popolare o del referendum e la data di pubblicazione nel Foglio federale.

3. L'attestazione contiene:
- il numero di firme valide,
 - la firma autografa del responsabile attestatore,
 - il bollo ufficiale,
 - la data.

I modelli per le attestazioni collettive sono disponibili all'indirizzo: 



Modello per una corretta attestazione collettiva:

Comune (intestazione)

Attestazione collettiva

Concerne: Iniziativa popolare federale
 « »
 (Titolo dell'iniziativa popolare e data della sua pubblicazione nel Foglio federale)³

o

Referendum contro la legge federale / la modifica del della legge federale del su

 (Data e titolo esatto, stralciare la forma dell'atto non idonea)

Fondandosi sugli articoli 62 capoverso 4 e 70 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici e sull'articolo 19 capoverso 3 dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici, nonché sulle istruzioni del 27 giugno 1978 della Cancelleria federale, il servizio competente del Comune summenzionato attesta che le (numero) liste qui appresso contengono complessivamente (numero) firme valide di cittadini aventi diritto di voto in materia federale che esercitano i loro diritti politici nel Comune succitato.

Bollo ufficiale:

Il responsabile dell'attestazione:
 Firma autografa:
 Funzione:
 Luogo:
 Data:

³ Le informazioni in materia devono essere riprese dalle liste delle firme.

Legare saldamente – se necessario con lo spago

Le lettere di accompagnamento e le liste delle firme devono essere raggruppate e legate insieme saldamente. L'attestazione collettiva è posta **in cima** ed è unita a queste ultime mediante **graffette, spago, piombatura o sigillatura**. I pacchi così ottenuti non devono disfarsi durante il trasporto, altrimenti migliaia di firme potrebbero essere dichiarate nulle a seconda delle circostanze.

Numerare le liste

Le liste delle firme trattate **sono numerate** affinché sia possibile stabilire quale attestazione collettiva concerne quali liste.

Conservare le copie

Occorre fare una copia di ogni attestazione collettiva e conservarla perlomeno sino alla riuscita o alla non riuscita dell'iniziativa o del referendum.

L'essenziale in breve

- Allestire una lista o un documento elettronico di aventi diritto di voto per ogni iniziativa popolare e ogni referendum.
- La lista delle firme deve adempiere tutte le condizioni legali.
- Attenzione: le liste strappate devono essere ricomposte.

Il cognome e i nomi devono essere scritti interamente.
I segni di ripetizione **non sono ammessi**.

Attenzione:
individuare le firme ripetute.

Il numero deve indicare
soltanto le firme **valide**.

MODELLO DELLA LISTA DELLE INIZIATIVA POPOLARE FEDERALE

Pubblicata nel Foglio federale il

I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono l'adozione di una iniziativa popolare federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 s...

la Costituzione federale del 18 aprile 1999
sia modificata come segue:

Art. ...[Se del caso aggiungere: «(nuovo)»]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto domiciliati nel Comune di
Chiunque si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato di una votazione è punito secondo l'articolo 282 del Codice penale.

Cantone:		Nap	Comune p
N	Cognome/Nomi (di proprio pugno e possibilmente in stampatello)	Data di nascita (giorno/mese/anno)	Indirizzo (via e numero)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Il comitato d'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente lista se non raggiunge la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto:
27 aventi diritto di voto]

Si attesta che i summenzionati [] (numero) firmatari dell'iniziativa sono domiciliati nel Comune summenzionato.

Luogo: _____ Firma autografa: _____

Data: _____ Qualità ufficiale: _____

Questa lista, anche se incompleta, dev'essere inviata entro il al comitato di iniziativa [indirizzo], il quale provvederà per l'attestazione del diritto di voto.

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:

4

Casi particolari

Firme già stralciate

Le firme che giungono nei Comuni e che sono già state stralciate dal catalogo sono un problema particolarmente spinoso. In questi casi occorre iscrivere la lettera «i» nella casella di controllo.

Segnalare le proprie correzioni

Se il Comune deve correggere le prime indicazioni di un'attestazione del diritto di voto (p. es. lo stralcio di una firma), lo deve indicare chiaramente e ufficialmente.

Data di nascita o indirizzo inesatto

Se necessario per identificare una persona firmataria (p. es. in caso di nomi e cognomi ricorrenti in un Comune), occorre indicare la data di nascita completa e non solo l'anno di nascita nella lista delle firme. Se, nonostante l'indicazione incompleta la persona è **facilmente identificabile**, il suo diritto di voto **deve essere attestato**. Per contro, se la **data di nascita è falsa** e sussistono dubbi sull'autenticità della firma, la persona **deve essere stralciata**. Lo stesso vale per le indicazioni concernenti l'indirizzo.

Aggregazioni di Comuni


Occorre evitare che la stessa persona firmi più volte la stessa iniziativa o lo stesso referendum. Ogni Comune dovrebbe tenere una lista degli elettori (su carta o su file) in cui è stralciato il nome del firmatario. Dopo la fusione, tali liste possono essere confrontate.

Svizzeri all'estero

Anche gli Svizzeri all'estero possono firmare un referendum o un'iniziativa popolare in materia federale. Nella colonna «indirizzo» indicano il loro indirizzo **all'estero** (incluso il numero di avviamento postale, il luogo di domicilio e lo Stato) e compilano **le rubriche «Cantone, NPA, Comune» con i dati del loro Comune di voto in Svizzera**. L'indicazione dell'indirizzo all'estero fa sì che la persona responsabile del catalogo elettorale cerchi il firmatario **nel catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero**. Tale catalogo è gestito, secondo il Cantone, dai Comuni stessi o è centralizzato presso l'amministrazione cantonale. Se il firmatario non è iscritto nel catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero, la sua firma è dichiarata nulla.

Liste delle firme in romancio

Nei rapporti con le persone di lingua romancia anche il romancio è una lingua ufficiale della Confederazione. È quindi possibile raccogliere le firme per iniziative popolari in romancio. Il comitato d'iniziativa può chiedere la traduzione in romancio di un'iniziativa. In questi casi, seppur molto rari, il testo romancio dell'iniziativa è pubblicato nella versione tedesca del Foglio federale. Se per ragioni linguistiche è difficile determinare di quale iniziativa si tratti, il sito Internet della Cancelleria federale permette di consultare il testo nelle diverse lingue:



5

Basi giuridiche

LDP = Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici **(SR 161.1)**

Art. 61 Firma

Art. 62 Attestazione del diritto di voto

Art. 63 Diniego dell'attestazione

ODP = Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici **(SR 161.11)**

Art. 18a Firma per gli aventi diritto di voto incapaci di scrivere

Art. 19 Attestazione del diritto di voto

www.admin.ch

Diritto federale

Raccolta
sistematica

Ricerca LDP o ODP

6

Lista di controllo e strumenti

Lista di controllo per l'attestazione del diritto di voto

Termini e organizzazione

Si raccomanda di timbrare la data di entrata sulle liste delle firme.	
Il termine per la raccolta delle firme è definito.	
Le attestazioni sono evase man mano e rinviate senza indugio al comitato:	
– al più tardi 10 giorni prima della scadenza: per posta B o, d'intesa con il comitato, consegnate direttamente allo stesso;	
– al più tardi 3 giorni prima della scadenza: per posta A o, d'intesa con il comitato, consegnate direttamente allo stesso;	
– meno di 3 giorni prima della scadenza: consegnate direttamente al comitato.	
Per ogni referendum o iniziativa popolare è tenuto un documento, su carta o in formato elettronico, del catalogo elettorale.	
Se necessario farne uno nuovo	Controllo per evitare firme ripetute

Controllo delle firme

Tutte le caselle di controllo sono compilate?	
Una firma è convalidata con il visto se:	<ul style="list-style-type: none"> – il firmatario è iscritto nel catalogo elettorale il giorno determinato, – il nome e la firma sono stati scritti a mano.
<p>Le firme nulle sono stralciate e il motivo è indicato nella casella di controllo.</p> <p>Se il servizio responsabile ha dovuto modificare un'iscrizione, le correzioni sono indicate chiaramente.</p>	<p>Abbreviazioni per indicare i motivi di nullità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. illeggibile; b. non identificabile; c. ripetuta (firma); d. di stessa mano; e. nome e/o nomi e/o firma non a mano; f. non figura nel catalogo elettorale – motivare in modo preciso con: <ul style="list-style-type: none"> f1. senza cittadinanza svizzera, f2. minorenni, f3. non domiciliato nel Comune / partito, f4. deceduto, f5. sottoposto a curatela generale per debolezza mentale, f6. il firmatario non aveva a quel momento il diritto di voto nel suo Comune nonostante il deposito dell'atto di origine (p. es. dimorante settimanale); g. manca la firma autografa; h. data di nascita errata; i. firma già stralciata al momento del deposito della lista presso il Comune.

Attestazione di singole liste

	Scrivere sulla lista il numero di firme valide
	Firmare l'attestazione a mano
	Timbrare l'attestazione o indicare la qualità ufficiale dell'impiegato comunale
	Indicare il luogo e la data

Attestazione collettiva per più liste

	Utilizzare la carta da lettere ufficiale del Comune o un formulario ufficiale per stilare l'attestazione collettiva
	Indicare nell'oggetto il titolo corretto dell'iniziativa popolare o del referendum e la data di pubblicazione nel Foglio federale
	Indicare il numero di firme valide
	Firmare a mano
	Apporre il bollo ufficiale
	Indicare la data
	Numerare le liste delle firme interessate
	Raggruppare l'attestazione collettiva e le liste delle firme (graffette, spago, sigillo) in modo che non possano essere separate durante il trasporto
	Fare una copia dell'attestazione collettiva e conservarla sino alla riuscita o alla non riuscita dell'iniziativa o del referendum

Strumenti

All'indirizzo seguente sono disponibili lo schema della procedura di attestazione del diritto di voto, i formulari per le attestazioni collettive e la lista di controllo:

Schema della procedura di attestazione del diritto di voto: 

Formulari per l'attestazione collettiva: 

Lista di controllo: 

www.bk.admin.ch

Temi

Diritti politici

Per informazioni rivolgersi all'amministrazione cantonale o alla Cancelleria federale

Per qualsiasi domanda o problemi i segretari comunali possono rivolgersi in ogni momento al servizio cantonale competente o alla Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale:
info@bk.admin.ch

